



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

### - Sezione Fallimentare -

riunito in camera di consiglio e composto da:

dott. Giovanna Russo

- Presidente -

dott. Marco Vannucci

- Giudice -

dott.ssa Luisa De Renzis

- Giudice relatore est. -

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

di inammissibilità nel concordato preventivo n. 18/2014 **San Giacomo s.r.l.** con sede legale in Roma, Via Torraccio di Torrenova n. 119/D, rappresentata dall'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore Giuseppe Corsini, ammessa con decreto in data 6.3.2014 alla procedura di concordato prenotativo n. 18/2014 ai sensi dell'art. 161, 6 comma, l.f., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Pettine del foro di Ascoli Piceno (indirizzo pec: [avv.alepettine@pec.giuffre.it](mailto:avv.alepettine@pec.giuffre.it)) ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Andrea Doria n. 16/c presso e nello studio dell'avv. Consolato Mafri;

-----  
1. Con ricorso in data 17.2.2014, la San Giacomo s.r.l. in liquidazione ha proposto domanda ex art. 161, sesto comma, l.f.;

Successivamente, con decreto in data 6.3.2014, la società è stata ammessa al c.d. pre-concordato RGCP 18/2014, con assegnazione termine sino al 15.6.2014 per il deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3, l.f..

Con il citato decreto la società è stata onerata di una serie di obblighi, tra i quali la redazione di una relazione relativa alla situazione finanziaria aggiornata dell'impresa ed

una relazione informativa ed esplicativa sullo stato della predisposizione della proposta definitiva e del piano da depositare in cancelleria.

La società ricorrente, in data 13.6.2013, ovvero due giorni prima della scadenza del termine, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso/domanda di concordato prenotativo.

A seguito della predetta rinuncia, si è provveduto a fissare l'udienza ex art. 161, sesto comma, e 162, secondo comma, l.f. per la comparizione delle parti e del pubblico ministero.

Nel corso dell'udienza la società ricorrente ha ribadito la propria volontà di rinunciare al ricorso ed il p.m., oltre ad insistere per la declaratoria di inammissibilità della procedura, ha esercitato l'azione per la dichiarazione di fallimento.

La causa è stata trattenuta in decisione ed è stato concesso termine sino al 9.7.2014 per consentire alla società San Giacomo s.r.l. di difendersi nel procedimento pre-fallimentare;

2. Va dato atto che, nelle more del termine a difesa (concesso in esito alla richiesta di fallimento formulata dal pubblico ministero), la società ha depositato una autonoma domanda di concordato c.d. pieno.

Ne consegue che, per effetto della presentazione di tale ulteriore domanda, occorre verificare preliminarmente come disciplinare i rapporti tra le diverse procedure contemporaneamente pendenti, ovvero la procedura per declaratoria di inammissibilità apertasi a seguito della rinuncia, la procedura di dichiarazione di fallimento azionata dal pubblico ministero e la successiva procedura di concordato pieno depositata in pendenza del termine a difesa.

In primo luogo, sulla procedura di inammissibilità conseguente alla rinuncia della parte a valersi della domanda di concordato con riserva, va precisato che la rinuncia non è ammissibile qualora il termine sia spirato - in tutto o in parte - con conseguente consunzione del diritto correlato a tale istituto (e segnatamente il diritto a vedersi assegnato un termine per accedere ad una fase preparatoria del concordato).

Per giurisprudenza consolidata, gli atti processuali non possono che essere utilizzati per assolvere alla funzionalità loro propria, desumibile dal tenore della norma procedurale sicché non possono ammettersi, all'interno del giusto processo, atti posti in essere esclusivamente per deviare al normale *iter* processuale così da neutralizzare le conseguenze negative che la legge riconduce ad un proprio agire procedurale o ad un mancato adempimento di quanto previsto dalla norma medesima.

Il ricorrente, avendo depositato domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 161 comma 6 l. fall, ha, sin da subito, beneficiato degli effetti protettivi previsti dall'art. 168 legge fallimentare.

Invero, l'art. 161 comma 6, nel richiamare l'art. 162, commi secondo e terzo, l.f. prevede (a pena di inammissibilità) il deposito, nel termine assegnato dal giudice, della proposta, del piano e dell'ulteriore documentazione ed è evidente come non si possa ipotizzare una rinuncia dell'ultima ora, in prossimità dello spirare del termine e con il palese intento di evitare una pronuncia che, nei due anni successivi, osti alla presentazione di nuova domanda di pre-concordato siccome previsto dal medesimo articolo di legge;

Tali conclusioni sono confortate dalla *ratio* delle recenti modifiche apportate all'art. 161 l. fall. dall'art. 82 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, che prevedono diversi strumenti atti a limitare la libertà di manovra del debitore; con ciò evidenziando come l'intera procedura di concordato con riserva non sia rimessa nella esclusiva disponibilità delle parti.

Alla luce di quanto rilevato, in considerazione del mancato deposito, nel termine assegnato dal Tribunale, del piano, della proposta e dell'ulteriore documentazione di cui all'art. 162 l. fall., si ritiene di dover procedere ai sensi dell'art. 162, comma 2 l. fall. con conseguente dichiarazione di inammissibilità del procedimento 18/14.

Sulla procedura fallimentare azionata dal pubblico ministero, va detto che la società ha utilizzato il predetto termine al fine di depositare una domanda di concordato c.d. pieno;

ciò nonostante l'intervenuta rinuncia e lo spirare del termine concesso ex art. 161 sesto comma l.f.

Tale condotta evidenzia dei profili di abuso dello strumento concordatario giacché la parte, pur avendo rinunciato a valersi del termine per il deposito del piano e della relativa documentazione, a distanza di soli pochi giorni, vedendosi evocata in giudizio ex art. 162 l.f. e con il fine ulteriore di accertare lo stato di insolvenza, ha utilizzato lo strumento concordatario per paralizzare tali accertamenti.

La circostanza è confermata dall'analisi del ricorso e della documentazione relativa alla procedura di concordato preventivo pieno (cfr. documentazione allegata in atti), la quale presenta delle gravi lacune, non essendo allegato al ricorso il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta - requisito questo esplicitamente indicato dall'art. 161, lett.e), l.f.

Invero, il piano viene irrualmente menzionato all'interno del ricorso introduttivo.

Trattandosi poi di concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis l.f., il piano di cui all'art. 161, secondo comma, lett. e), avrebbe dovuto contenere anche l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

Tale modo di operare mostra una chiara superficialità ed una evidente frettolosità nelle operazioni preparatorie giacché, non a caso, solo pochi giorni prima, la società aveva dichiarato di voler rinunciare alla procedura di concordato con riserva (a termine pressoché scaduto) e solo in esito alla richiesta di fallimento formulata dal pubblico ministero ha predisposto un piano in continuità privo persino dei requisiti di forma e di sostanza indicati dalla norma cit.

Ne consegue che compete al tribunale, caso per caso e valendosi della documentazione approntata dalla società istante, la valutazione delle ipotetiche situazioni di abuso volte a

distorcere o ad utilizzare in modo improprio i rapporti tra l'istituto del pre-concordato e del concordato pieno rispetto agli schemi tipici delineati dal legislatore.

Del pari, compete al tribunale la valutazione attenta delle significative deviazioni dalle condotte di buona fede e correttezza nella impostazione degli strumenti di definizione della crisi d'impresa da parte del debitore.

Il rispetto dei principi di buona fede e correttezza si rivela indispensabile tanto più ove si tratti di incardinare dei piani di soluzione concordata della crisi di impresa, i quali coinvolgono la generalità della massa dei creditori, con impatti di grande rilievo nella gestione dei crediti e nel relativo soddisfacimento (si pensi agli effetti derivanti dalla presentazione del ricorso ed al divieto di iniziare e/o proseguire le azioni esecutive e cautelari in corso).

Vale la pena, in questa direzione, riprendere e valorizzare il concetto di buona fede e di correttezza e riempirlo di contenuti concreti, desumibili oggettivamente proprio dalle condotte del proponente-debitore, il quale, per il solo fatto di avere a disposizione degli strumenti legali di soluzione della crisi, non significa che ne possa disporre "*ad libitum*", ovvero abusarne, al solo fine di guadagnare tempo e paralizzare le richieste provenienti dai soggetti legittimati all'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, ivi compresa la richiesta proveniente dall'ufficio del pubblico ministero.

Si tratta di una regolamentazione tra posizioni giuridiche certamente conflittuali, che va condotta giuridicamente nel pieno rispetto dei canoni sopra indicati (buona fede e correttezza contrattuale), quali veri e propri indicatori che consentano di ponderare al meglio le situazioni più gravi e di garantire alla massa dei creditori un ruolo non meramente subordinato, talvolta supino, a tutte le indiscriminate iniziative provenienti dal debitore ma di restituire, proprio nella logica seguita dal legislatore, al *favor* concordatario quella dignità che merita e che transita attraverso la predisposizione di

soluzioni concordate serie, affidabili, programmate per tempo e non meramente dilatorie se non addirittura dannose per il ceto creditorio.

Non si dimentichi poi che la legge fallimentare, pur essendo una legge speciale, non può fare a meno di sorreggere il proprio impianto nella normativa civilistica di riferimento (libro IV, Titoli I, capo II, sezione I, “*dell’adempimento in generale*”), la quale, all’art. 1175 e ss. cod.civ., impone sia al debitore, sia al creditore, di comportarsi secondo le regole della correttezza e della diligenza. Tali regole sono richiamate, con diversa valenza, anche nella disciplina del contratto ove le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

Si tratta di norme che non possono essere ignorate nel contesto della legge fallimentare e che consentono di delineare, con maggiore accuratezza, anche le recenti elaborazioni giurisprudenziali in tema di abuso dello strumento concordatario.

Infine, occorre evidenziare che nel caso in esame (nel quale il debitore prima ha dichiarato di voler rinunciare agli effetti del termine - peraltro decorso pressoché integralmente - e subito dopo ha depositato il concordato pieno), il tribunale non si è limitato ad applicare una mera aprioristica preclusione automatica ma ha valutato, nel dettaglio, le circostanze di fatto e di diritto che hanno consentito di evidenziare l’abusività della soluzione concordataria, la quale peraltro, come già detto, si rivela “*ictu oculi*” (per mancanza del piano e delle relative indicazioni prospettiche rese indispensabili dal voler operare in continuità aziendale) inidonea a fornire una adeguata risposta all’insolvenza ed alla crisi dell’impresa in questione.

Una siffatta valutazione tiene conto altresì dei recenti pronunciamenti giurisprudenziali, nei quali si affronta l’interessante questione di diritto relativa al rapporto tra la domanda di concordato preventivo e l’eventuale giudizio prefallimentare già pendente.

Tale nuovo orientamento, pur riconoscendo al debitore la facoltà di proporre una procedura concorsuale alternativa al suo fallimento, non vede in quest’ultima un fatto

impeditivo alla relativa dichiarazione, ma una semplice esplicazione del diritto di difesa del debitore, il quale non può comunque, come sopra detto, disporre unilateralmente e potestativamente dei tempi del procedimento fallimentare, venendo così a paralizzare le iniziative delle altre parti.

Ne consegue che va dichiarata l'inammissibilità del presente procedimento, non essendo consentita la rinuncia a termine pressoché spirato e non avendo la parte istante depositato la documentazione nei termini.

All'esito della richiesta di fallimento proposta dal pubblico ministero all'udienza del 25.6.2014 si procederà con separato provvedimento giacché, per le considerazioni sopra svolte, il procedimento prefallimentare non può subire arresti a causa del successivo deposito della domanda di concordato pieno, la quale si presenta priva dei necessari requisiti di forma e di sostanza (mancanza del piano) ed è stata proposta in violazione del canone di buona fede e correttezza;

P.Q.M.

**Visto l'art. 162 legge fallimentare;**


-Dichiara l'inammissibilità del presente procedimento per il mancato deposito della proposta concordataria e della relativa documentazione;

-Ordina che il presente decreto sia trasmesso all'Ufficio del Registro delle Imprese per la relativa annotazione e all'Ufficio del Pubblico Ministero - Ufficio Affari Civili - per quanto eventualmente di Sua competenza;

-Dispone che si proceda con separato provvedimento sull'istanza dichiarativa di fallimento azionata dalla Procura della Repubblica con la richiesta formulata all'udienza del 25.6.2014.

Roma il 15/8/2014

Il Presidente



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria  
Roma, il 17 LUG. 2014  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Tommaso Labanca